



Città di Misterbianco

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

Ordinanza n° 24 del 28/04/2026

Ufficio proponente: 08.8 SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI - ANNO 2026

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000 “*Testo Unico degli Enti Locali*” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii “*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*”;

VISTO il comma 2 dell’art.34 della L.R. n. 16/96 e l’articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 novembre 2000, n.353;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 1974, n.36;

VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n.16;

VISTO l’art.34 della Legge Regionale 29 dicembre 1975, n. 88, di recepimento della legge 1 marzo 1975, n.47, che istituiva, in seno al Corpo forestale della Regione Siciliana, il Servizio Antincendi Boschivi, cui viene affidato il coordinamento dell’attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi;

VISTA la Legge n.353 del 2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n.14 che all’articolo 3 recepisce, nell’ambito del territorio regionale, le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n°353;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. 17/10/2014, n. 44 “*Disposizioni relative alla cautela per l’accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi*”;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “*Codice di protezione civile*” che all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all’art.16, comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il vigente “*Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi*” approvato il 12 dicembre 2020 e pubblicato sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana in adempimento di quanto previsto all’articolo 3, comma 1, della Legge 353/2000;

VISTO il comma 1 dell’art. 152 del vigente Regolamento Edilizio Comunale il quale stabilisce che *tutte le aree a confine con spazi pubblici o comunque aperti al pubblico transito devono essere recintate per evitare l’accesso di estranei ed il deposito di rifiuti* ;

VISTO il D.A. n. 63/GAB del 12/3/2026 dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente con il quale

è stabilito che la stagione antincendio boschivo per l'anno 2026 ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre;

CONSIDERATO che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

ATTESO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati nonché all'interno del centro abitato possono costituire causa di grandi pericoli di incendio;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti, anche nel centro abitato ed in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

ATTESO che tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciati in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un terzo di metro stereo per i processi di naturale biodegradabilità. I residui di pulitura delle coltivazioni agricole e forestali non possono assolutamente essere bruciati sul campo, in quanto si configura il reato di smaltimento illecito dei rifiuti D.Lgs. n. 205/2010 e sanzionato penalmente, art. 256 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006.

Qualora le piante fossero ammalate (con dimostrata patologia e con certificazione fitopatologia) è consentito distruggerle all'interno della proprietà previa autorizzazione del distaccamento forestale competente, nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9.00, solo se la zona circostante è stata arata per un raggio di almeno metri 10,00 dal punto in cui si procederà alla bruciatura dei predetti residui, vigilando in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando idonee misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare ogni eventuale propagazione del fuoco.

TENUTO conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000 dal quale, si evince, tra l'altro, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge regionale 14 del 14 aprile 2006 e del Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii.;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.e ii.;
- l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) Divieti

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, **con particolare riferimento al periodo 15 Maggio – 31 ottobre 2026**, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, nonché in prossimità di terreni cespugliati e/o incolti e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- la combustione di residui vegetali agricoli e forestali
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Resta comunque fermo l'obbligo del mantenimento della pulizia dei suddetti terreni per mitigare i rischi di natura igienico sanitaria

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Gli Enti gestori di infrastrutture e servizi nel territorio comunale (ad es. l'ANAS, la Città Metropolitana di Catania, il Consorzio di Bonifica, ecc.) dovranno coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali», e successive modificazioni, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il

Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Siciliana onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di pulizia e realizzazione delle fasce protettive

Entro il 31 maggio del corrente anno, i proprietari, affittuari e coloro che detengono o sono in possesso a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nel territorio comunale devono provvedere al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.

Tutte le aree a confine con spazi pubblici o comunque aperti al pubblico transito devono essere recintate per evitare l'accesso di estranei ed il deposito di rifiuti.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 31 maggio di ogni anno.

6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 31 maggio di ogni anno di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti e nei pressi dei centri abitati.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno quindici metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

VIGILANZA E SANZIONI

10) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

11) Sanzioni

L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'eventuale addebito integrale delle spese sostenute dal Comune di Misterbianco per i lavori ritenutesi necessari ed eseguiti in via sostitutiva al fine di prevenire il pericolo d'incendi e garantire la pubblica incolumità.

Inoltre, la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

I proprietari, affittuari e coloro che detengono o sono in possesso a qualsiasi titolo di terreni rimarranno comunque unici responsabili civilmente e penalmente di qualunque eventuale danno possa verificarsi per cause riconducibili all'inosservanza della presente Ordinanza.

I cittadini, in caso di avvistamento di incendi, sono invitati ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- Numero unico di emergenza tel. 112

- Polizia tel. 113
- Vigili del Fuoco tel. 115
- Corpo Forestale tel. 1515
- Polizia Locale tel. 0957556427
- Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (SORIS) tel. 800404040

12) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale 16/1996 e 14/2006.

Inoltre,

DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
- 2) Di avvisare la cittadinanza attraverso un apposito avviso da pubblicarsi nel sito istituzionale, nelle pagine social e nelle bacheche pubbliche dell'Ente;
- 3) La trasmissione della presente ordinanza:

Alla Prefettura di Catania

Al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana – SORIS

Alla Tenenza dei Carabinieri di Misterbianco

Al Comando Provinciale del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania

Alla Città Metropolitana di Catania

Al Segretario Generale, al Vice Segretario e all'U.O. Avvocatura

Ai tutti i Settori dell'Ente

Alla Direzione Provinciale dell'ANAS

Alla Direzione della Ferrovia Circumetnea

Alle Associazioni di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori

Misterbianco, 28/04/2026

IL SINDACO
CORSARO GIUSEPPE MARCO / INFOCAMERE
S.C.P.A.